COMMISSIONE VI

FINANZE E TESORO

47.

SEDUTA DI MARTEDÌ 13 GIUGNO 1978

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **D'ALEMA**

INDICE

PAG.

Missione:

PRESIDENTE 559

Proposta di legge (Discussione e approvazione):

PELLICANI ed altri: Interpretazione autentica di alcune norme dell'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43 (2202) 559

PRESIDENTE 559, 562, 563, 564, 565

ANTONI 564, 565

AZZARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 562, 563, 564, 565

CITTERIO 564

NOVELLINI 564

RUBBI EMILIO 562, 564

SARTI, *Relatore* 560, 565

Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Riscossione dei canoni e dei tributi relativi agli abbonamenti alle radioaudizioni ed alla televisione per uso privato (1842) 566

PRESIDENTE 566, 567, 568, 569, 570

AZZARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 566, 567, 568, 569, 570

BERNARDINI, *Relatore* 566, 567, 569

Votazione segreta:

PRESIDENTE 571

La seduta comincia alle 15,30.

RUBBI EMILIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Missione.

PRESIDENTE. Comunico, ai sensi dell'articolo 46, secondo comma, del Regolamento, che il deputato Martinelli è in missione per incarico del suo ufficio.

Discussione della proposta di legge Pellicani ed altri: Interpretazione autentica di alcune norme dell'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43 (2202).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Pellicani, Rubbi Emilio, Novellini, Ciampaglia, Citterio e Sarti: « Interpretazione autentica di alcune norme dell'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con

modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43 ».

L'onorevole Sarti ha facoltà di svolgere la relazione.

SARTI, *Relatore*. L'interpretazione autentica di alcune norme della legge n. 43, del 27 febbraio 1978, nota come « secondo decreto Stammati », potrebbe essere una opportuna occasione per una breve e sintetica verifica dell'applicazione della legge n. 62, del 1977, relativa alla finanza locale.

Il consolidamento dei debiti degli enti locali, previsto dagli articoli 1 e 2 di tale legge, si è praticamente concluso, e in un modo che si può ritenere positivo. Infatti, 2.724 sono state le operazioni di consolidamento, relative a 6.592 miliardi (al valore nominale), contro una previsione di circa 7.500 (sempre al valore nominale). Vi è stata, pertanto, una riduzione nella spesa del consolidamento di circa 1.000 miliardi di valore nominale (cioè del valore delle cartelle) e di circa 820 miliardi di effettive erogazioni finanziarie.

Per quanto concerne invece l'articolo 5, cioè le somme complessivamente dovute ai fornitori ed ai creditori per forniture di beni e servizi, sono stati concessi mutui a 891 enti locali, per complessivi 484 miliardi. Le operazioni relative alle erogazioni di queste quote di mutuo vanno pertanto a rilento e molti enti locali non hanno ancora inviato la documentazione richiesta. Si può, comunque, presumere che i disavanzi autorizzati a tutto il 31 dicembre 1976 ammonteranno a una cifra inferiore a quella stimata.

Le erogazioni bimestrali vengono effettuate con accreditamenti in conto corrente postale, disposti con sufficiente tempestività: i ritardi, infatti, non superano i 20 giorni. A questi ritardi però, occorre aggiungere quelli che derivano dalle operazioni di prelievo delle somme dai conti correnti postali e per il versamento nella cassa comunale. Le bimestralità devono essere comprensive della maggiorazione pari a due dodicesimi del disavanzo delle aziende di trasporto non compreso nel bilancio comunale per il 1977.

Per quanto riguarda, invece, le anticipazioni per i bilanci del 1977, devo osservare che sono stati effettuati 3.283 interventi, per 4.204 miliardi, contro una previsione di circa 5.200 miliardi. Per la più recente legge n. 43, gli effetti sia pure transitori, ma di avvio della riforma della finanza locale, si sono dimostrati tutti sostanzialmente positivi.

Ai comuni e alle province, dopo alcuni anni di sempre maggiori incertezze e di sempre più costose e negative precarietà, è stato assicurato un quadro di sufficiente certezza e di contenuta e misurata disponibilità di risorse pubbliche idonee ad assicurare il funzionamento essenziale dei servizi pubblici e delle attività locali.

Ho voluto fare queste premesse in quanto ciò che qualcuno strumentalmente paventava ed indicava come un certo superamento delle previsioni di spesa, non si sta verificando. Al contrario gli enti locali trovano numerose difficoltà nel contrarre i mutui con gli istituti di credito per il settore degli investimenti pubblici, indispensabili e necessari per la ripresa e il riequilibrio economico e sociale.

Per quanto attiene l'interpretazione dell'articolo 14 della legge n. 443, ci sembra che la relazione che accompagna il provvedimento sia chiara, esplicita e ben argomentata. Il legislatore, per la tassa di raccolta e per il trasporto dei rifiuti solidi urbani, si è dato l'obiettivo di perequare, entro un termine programmato, le entrate della tassa al costo del servizio. Lo stesso legislatore ha, cioè, programmato, entro due anni - 1978 e 1979 -, la copertura totale dei costi per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti.

Ben si intende che la determinazione di questi costi specifici del servizio sono da distinguere dai costi della spazzatura che sono a carico dell'intera collettività. È questa una distinzione, imposta dalla legge e da precise sentenze, che sarebbe opportuno superare per l'integrazione e l'omogeneità che sempre più si determinano nei servizi di raccolta e di spazzatura.

Va comunque sottolineato che nella determinazione del costo della raccolta e del trasporto, da coprire con la tassa, deve essere incluso anche il costo degli eventuali inceneritori ed egualmente i costi per la sistemazione dei rifiuti. Il legislatore ha voluto lasciare, per il 1978, operanti le determinazioni di tariffa che siano state comunque deliberate nel termine fissato dall'articolo 273 del testo unico della finanza locale, anche se eccedono il cento per cento rispetto a quelle in vigore per il 1977.

La determinazione principale dell'articolo 1 della proposta di legge n. 2202 risiede nel riconfermare che la tassa, nel 1978, deve essere adeguata al cento per cento rispetto alle tariffe applicate nel 1977 e che uguale aumento dovrà essere applicato anche nel 1979 e ciò fino alla concorrenza della copertura del costo previsto per quell'esercizio. In definitiva, si esclude un aumento sulla base di un moltiplicatore per la copertura del costo totale di raccolta e di trasporto.

Per assicurare la copertura anche per gli anni successivi, potrebbe essere utile emendare l'articolo 1. È ben vero che esiste sulla materia un disegno di legge presentato al Senato, così come si può presumere che la materia sarà definita attraverso la legge sulla finanza locale, ma per meglio garantire il permanente equilibrio fra costi e tassa si può proporre, dopo il primo comma, il seguente emendamento: « Anche per gli anni successivi i costi di raccolta dovranno essere sempre coperti dalla tassa ». C'è solo da domandarsi se una dizione di questo tenore rappresenti un aspetto innovatore nel provvedimento anziché una interpretazione autentica.

L'articolo 2 della proposta di legge è ben precisato. Il *quantum*, dovuto dal contribuente per l'aumento dell'imposta sulla pubblicità e per i diritti sulle affissioni, deve essere applicato sull'intero importo del tributo. Non è stato intendimento del legislatore dare corso ad una applicazione riduttiva per una pubblicità che, seppure aggiornata nelle tariffe, si pone spesso come elemento deturpante di un paesaggio urbano o di un arredo della città che dovrebbe avere ben altre equivalenti compensazioni finanziarie.

Le distinzioni che gli enti locali hanno affrontato, con certe differenziazioni tariffarie, sono da salvaguardare con un aumento generalizzato sull'intero tributo che è certamente sostenibile e di fatto resta sperequato rispetto alle « rendite di posizione » che anche gli impianti pubblicitari acquisiscono.

Un emendamento alla proposta in discussione propone l'interpretazione autentica anche relativamente all'assunzione, a carico dello Stato, delle perdite di esercizio regolarmente accertate delle aziende speciali di trasporto o del servizio trasporti, ivi comprese le quote di ammortamento.

Occorre rilevare il motivo, del tutto inconsistente, sulla base del quale la Cassa depositi e prestiti ha assunto come spartiacque l'anno 1967. Infatti l'articolo 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, disponeva che « le perdite di esercizio regolarmente accertate delle aziende speciali di trasporto, relativamente agli esercizi 1967, 1968 e 1969, concorrono, a richiesta del comune, nella misura del 50 per cento alla formazione del disavanzo economico del bilancio di previsione dell'ente municipalizzatore ».

Successive leggi hanno poi esteso la validità della norma agli esercizi successivi sino al bilancio degli enti del 1977 che comprende il 50 per cento della perdita delle aziende di trasporto relativa al 1976. Pare ragionevole ipotizzare che la Cassa depositi e prestiti ha interpretato l'ultima parte del secondo comma dell'articolo 3 della legge n. 43, come una discriminante voluta dal legislatore il quale, avendo in mente che negli anni precedenti al 1967 non vi era alcuna parte delle perdite delle aziende comunali di trasporto comprese nei mutui a pareggio dei bilanci economici, ha così inteso escludere questi mutui *ante* 1967, dal beneficio.

È un'interpretazione che non regge. Se la volontà del legislatore fosse stata que-

sta, sarebbe bastato indicarlo. Del resto, non si vede nemmeno la « logica » di tale discriminazione: non si capisce cioè perché (nello spirito della legge n. 43, che ha inteso porre a carico dello Stato i mutui assunti a ripiano dei disavanzi economici e delle perdite di gestione dei trasporti) i mutui a ripiano delle perdite delle aziende di trasporto comunali relative agli esercizi precedenti il 1967 debbano essere a carico del comune, mentre quelli successivi se li accolla lo Stato.

Alcuni comuni, che a suo tempo non videro riconosciuta dalla commissione centrale per la finanza locale l'inclusione nella situazione economica, e quindi nel disavanzo economico, del 50 per cento delle perdite delle aziende di trasporto comunali relative agli esercizi 1967, 1968 e 1969, non potrebbero accollare allo Stato nemmeno le rate dei mutui assunti a ripiano delle perdite delle aziende di trasporto comunali per quegli esercizi. Per questi comuni la discriminante sarebbe dunque non più l'esercizio 1967, come la legge del 1969 prescriveva, ma addirittura l'esercizio 1970.

La volontà del legislatore è comunque da riproporre. Essa è stata recentemente confortata da una disposizione della Ragioneria generale dello Stato che ha interpretato la legge nel senso di estendere la copertura dei disavanzi del settore trasporti senza limite temporale, e cioè per tutti i disavanzi o le quote di ammortamento ancora da coprire. Può essere pertanto utile ovviare a successive e diverse interpretazioni degli organi di controllo.

Ritengo opportuno che questa questione venga risolta con l'emendamento presentato dall'onorevole Antoni che sostituisce il secondo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, nel seguente modo: « In detta operazione di trasferimento sono compresi tutti i mutui assunti o da assumere per la copertura delle perdite di esercizio delle aziende speciali di trasporto relativamente agli esercizi 1977 e precedenti. Nel caso di mutui contratti a' sensi della legge 22 dicembre 1969, n. 964, nella operazione di trasferimento è inclusa la parte non compresa nei mutui a pareggio dei bilanci economici ».

Esprimo parere favorevole su tale emendamento; tuttavia, faccio presente che, anche alla luce della stessa precisazione della Ragioneria generale dello Stato, si potrebbero sopprimere al secondo comma dell'articolo 3 del decreto-legge n. 946 le parole « per la parte non compresa nei mutui a pareggio dei bilanci economici »: in tal modo si confermerebbe che i mutui, qualunque sia la loro data di formazione, sono tutti a carico del bilancio dello Stato, così come era nello spirito di tale articolo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

RUBBI EMILIO. Essendo uno dei presentatori della proposta di legge al nostro esame, concordo con il contenuto della stessa e con le considerazioni svolte dal relatore.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

AZZARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Nel prendere atto della proposta di legge Pellicani ed altri, preciso che il Governo nelle sue istruzioni si è attenuto letteralmente all'articolo 14 del decreto-legge n. 946 e, sulla base dell'espressione « tariffe già deliberate », non poteva non seguire la via che ha indicato. Tuttavia, il Governo si rende conto della situazione e prende atto che il Parlamento intende interpretare la legge e si rimette pertanto alle decisioni della Commissione.

Mi sembra che i presentatori della proposta di legge all'articolo 1 intendano riferirsi, per tutti gli aumenti previsti dall'articolo 14 in ordine alla tassa sulla raccolta e sul trasporto dei rifiuti solidi urbani, alle tariffe in vigore al 1977 e non già a quelle deliberate nel 1977 entro i termini di legge, perché, altrimenti, se si dovesse applicare l'aumento delle tariffe deliberate in aumento nel 1977, per alcuni comuni si potrebbero determinare

delle duplicazioni da considerare eccessive e non vi sarebbe un graduale aumento da parte di tutti i comuni.

Mi pare che quando il Parlamento discusse l'articolo 14, pur deliberando determinati aumenti, non pensò che solo con tali aumenti, a partire dal 1977, si potesse arrivare nel 1979 a pareggiare il costo del servizio con la tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani. Allora si pensò che per alcuni comuni fosse possibile superare persino nel 1979 il costo del relativo servizio con tale tassa. Però, ciò non avveniva per tutti i comuni, perché la base di partenza del 1977 non garantiva nell'anno 1979 il pareggio del costo del servizio per tutti i comuni. Pertanto, si fissò l'anno 1979 perché si pensava che entro tale anno si sarebbe approvata una legge sulla riforma della finanza locale, per cui anche questo settore avrebbe dovuto essere oggetto di eventuali modifiche, con i relativi finanziamenti, per raggiungere un equilibrio. Sperando che ciò avvenga nel 1979, non ho alcuna difficoltà ad accettare l'emendamento, secondo cui si prosegue negli aumenti del 100 per cento per gli anni successivi fino a quando non si raggiunga un'equiparazione fra tasse riscosse e costo del servizio, ivi compresa naturalmente - ma su ciò bisognerà vedere la prassi - la componente del costo dell'inceneritore.

Il Governo ha sempre considerato giusto che per ogni servizio venga corrisposta una tassa che copra il costo del servizio medesimo, per cui non ha alcuna difficoltà ad accettare l'emendamento preannunciato.

L'articolo 2 della proposta di legge concerne l'imposta sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni, dettando l'interpretazione dei numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 14 del decreto-legge n. 946, nel testo sostituito dalla legge di conversione nel senso che le addizionali previste in questi punti, rispettivamente del 50 per cento per l'imposta sulla pubblicità e dell'80 per cento per i diritti sulle pubbliche affissioni, non devono essere applicate, come era stato detto nelle istruzioni ministeriali, alla tariffa base, bensì alla tassa, che è il risultato della tariffa base, più le maggiorazioni che intanto si sono verificate.

Qui sorge una delicata questione di diritto tributario. In generale, l'articolo 50 del decreto n. 639, del 1972, fa riferimento alle tariffe base: ogni addizionale - anche se si aggiunge ad altre - si applica partendo dalla tariffa base. In questo caso, invece, si vuole prevedere una addizionale che si aggiunge ad un'altra addizionale e, naturalmente, alla tariffa base. In ogni caso, il Governo prenderà atto della volontà della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Gli onorevoli Antoni, Bernardini e Buzzoni hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. ...

Il secondo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, modificato dalla legge di conversione, 27 febbraio 1978, n. 43, è sostituito dal seguente:

« In detta operazione di trasferimento sono compresi tutti i mutui assunti o da assumere per la copertura delle perdite di esercizio delle aziende speciali di trasporto relativamente agli esercizi 1977 e precedenti. Nel caso di mutui contratti a sensi della legge 22 dicembre 1969, n. 964, nella operazione di trasferimento è inclusa la parte non compresa nei mutui a pareggio dei bilanci economici ».

AZZARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Questo articolo aggiuntivo pone problemi assai delicati per quanto riguarda la parte non compresa nei mutui autorizzati.

Può succedere che quella parte che non fu compresa nel bilancio economico potrebbe anche non esserlo negli oneri che lo Stato ha accettato di assumere a suo carico. Se così è, la questione va approfondita, dal momento che sorge il problema della copertura e, quindi, la neces-

sità di un parere da parte della V Commissione bilancio, che ritarderebbe l'*iter* del provvedimento, il quale, come è noto, può avere compiuta efficacia solo se approvato in tempi celeri.

PRESIDENTE. Onorevole Antoni, ritira il suo articolo aggiuntivo?

ANTONI. Per la verità, io ritengo che il mio articolo aggiuntivo non ponga dei problemi di copertura finanziaria.

CITTERIO. Mi sembra che le preoccupazioni del sottosegretario non siano infondate. Io, pertanto, consiglierei all'onorevole Antoni di ritirare l'emendamento. Mentre l'interpretazione autentica dell'articolo 14 è urgente, l'altra questione potrà essere opportunamente ripresa in considerazione in altro contesto.

AZZARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Vorrei pregare l'onorevole Antoni di ritirare il suo articolo aggiuntivo. Il Governo ha già avuto occasione di spiegare quali conseguenze possano riversarsi sul *deficit* della finanza pubblica.

Comunque, davanti ad un diverso eventuale parere della Commissione, il Governo non può che prenderne atto, precisando, però, che se il provvedimento numero 2202 nell'originaria formulazione non sarà approvato al più presto potrebbe insorgere la delicata questione dei rimborsi, atteso che i comuni, il 28 maggio, hanno deliberato delle nuove tariffe. Occorre, quindi, evitare la spiacevole situazione di dover rimborsare una parte del contributo al cittadino che, pagando, avesse ottemperato alle richieste dei comuni.

Prego, quindi, il collega, onorevole Antoni, di tener presente queste mie osservazioni, anche perché se agiremo in tempo potremmo inserirci nei nuovi ruoli che dovranno essere approntati per il mese di settembre.

NOVELLINI. Onorevole Presidente, le considerazioni del Governo sono valide, e anche noi riteniamo che questo provvedimento debba essere approvato al più presto.

Per quanto riguarda il problema della copertura finanziaria dell'emendamento, ritengo che vi siano solo due strade da percorrere: la prima è che il presentatore ritiri l'emendamento, la seconda è che tale emendamento passi al vaglio della V Commissione bilancio, la quale dovrà esprimere il suo parere.

Il nostro gruppo non ritiene di poter votare contro l'emendamento dell'onorevole Antoni, anche se è sensibile alle considerazioni del Governo, come ha precedentemente affermato il collega Citterio.

ANTONI. Onorevole Presidente, o il mio emendamento non comporta una maggiore spesa (nel qual caso è sufficiente che la Cassa depositi e prestiti interpreti diversamente l'articolo 5 della legge numero 964) o invece la comporta, ma allora il Governo deve far conoscere i suoi intendimenti in materia.

RUBBI EMILIO. Vorrei far presente al collega Antoni che, nel caso intenda ritirare il suo emendamento, egli potrebbe sempre presentare un ordine del giorno avente lo stesso spirito dell'emendamento ritirato.

AZZARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Se l'orientamento della Commissione è unanime il Governo non può far altro che accettare l'ordine del giorno preannunciato.

ANTONI. Ritiro il mio emendamento, riservandomi di trasformarlo in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

L'aumento della tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani previsto dai commi terzo e quarto dello articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43,

non può superare il 100 per cento, nel 1978, e un ulteriore 100 per cento, nel 1979, delle tariffe in vigore nel 1977.

Tuttavia - per il 1978 - rimarranno operanti le determinazioni di tariffa che - per tutti o per alcuni tipi di utenza - eccedono - per tale anno - il limite del 100 per cento rispetto a quella in vigore per il 1977, se già deliberata nel termine fissato all'articolo 273 del testo unico delle leggi sulla finanza locale.

L'onorevole Sarti ha presentato il seguente emendamento:

Dopo il primo comma aggiungere il seguente:

Per gli anni successivi al 1979 i costi di raccolta dovranno essere coperti dalla tassa che potrà essere aumentata in misura non superiore al 100 per cento della tassa in vigore nel 1977.

SARTI, *Relatore*. Per evitare che possano sorgere delle questioni relative alla interpretazione autentica del testo del mio emendamento, lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 1.

(*È approvato*).

Poiché ai successivi due articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2.

Agli effetti dei numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, si intende che le percentuali di addizionale, rispettivamente del 50 per cento all'imposta sulla pubblicità e dell'80 per cento ai diritti sulle pubbliche affissioni, devono applicarsi sull'intero importo del tributo determinato in base alle tariffe deliberate o prorogate per il 1978, comprensivo delle maggiorazioni e, nel caso siano ammissibili, al netto delle riduzioni stabilite a norma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639.

(*È approvato*).

ART. 3.

La presente legge costituisce interpretazione autentica dell'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Antoni e Rubbi Emilio hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La VI Commissione finanze e tesoro della Camera,

interpretando il secondo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, modificato dalla legge di conversione, 27 febbraio 1978, n. 43, nel senso che in detta operazione di trasferimento sono compresi tutti i mutui assunti o da assumere per la copertura delle perdite di esercizio delle aziende speciali di trasporto relativamente agli esercizi 1977 e precedenti e nel senso che nel caso di mutui contratti a sensi della legge 22 dicembre 1969, n. 964, nella operazione di trasferimento è inclusa la parte non compresa nei mutui a pareggio dei bilanci economici,

impegna il Governo

ad assicurare conforme indirizzo da parte degli organi delle amministrazioni competenti ».

(0/2202/1/6)

AZZARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Lo accetto come raccomandazione.

ANTONI. Non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Riscossione dei canoni e dei tributi relativi agli abbonamenti alle radioaudizioni e alla televisione per uso privato (1842).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Riscossione dei canoni e dei tributi relativi agli abbonamenti alle radioaudizioni e alla televisione per uso privato ».

Ricordo che nella seduta del 7 dicembre 1977 è stata chiusa la discussione sulle linee generali.

Il relatore onorevole Bernardini ha facoltà di riferire sui lavori svolti dal Comitato ristretto.

BERNARDINI. Le conclusioni del Comitato sono tradotte negli emendamenti che il Comitato stesso ha presentato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1978 sono affidati dallo Stato alla società concessionaria del servizio delle radiodiffusioni di cui all'articolo 3 della legge 14 aprile 1975, n. 103, i servizi di riscossione e di contabilizzazione dei canoni, dell'imposta sul valore aggiunto, delle tasse sulle concessioni governative, degli interessi moratori, delle soprattasse, delle pene pecuniarie e accessori relativi agli abbonamenti alle radioaudizioni e alla televisione per uso privato.

Alla stessa società sono affidati, altresì, i servizi di riscossione e di contabilizzazione delle tasse di concessione governativa previste dal primo comma della nota a margine del numero 125 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 90, e dei relativi interessi moratori, penalità e accessori.

La società concessionaria provvede, inoltre, alla compilazione e alla distribuzione dei libretti, che vengono emessi dal Ministero delle finanze ai sensi dell'articolo 6 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880.

Per la riscossione coattiva delle somme dovute per i titoli indicati nel primo e nel secondo comma la società concessionaria si avvale della procedura stabilita dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, nonché, per la vendita dei beni pignorati, degli istituti previsti nell'articolo 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

Le disposizioni del precedente comma si applicano anche alle riscossioni coattive riguardanti gli abbonamenti per uso speciale.

Gli abbonamenti all'autoradio e all'autotelevisione rimangono assoggettati alle norme della legge 15 dicembre 1967, numero 1235, e successive modificazioni.

Relativamente al servizio di riscossione, la società concessionaria ha l'obbligo di tenere le contabilità attualmente in uso presso gli uffici del registro e quelle altre che potranno essere istituite con decreto del Ministro delle finanze.

Le modalità di esecuzione dei servizi indicati nel presente articolo, dei controlli nonché le procedure per la sistemazione contabile delle somme di pertinenza della concessionaria di cui al primo comma, sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento concordato in sede di Comitato ristretto:

Al primo comma sostituire le parole: 1° gennaio 1978, *con le altre*: 1° gennaio 1979.

AZZARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Sono favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1 con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Il relatore ha presentato il seguente articolo aggiuntivo, concordato in sede di Comitato ristretto:

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

Il rinnovo dell'abbonamento alle radiodiffusioni deve essere effettuato anticipatamente, in unica soluzione entro il mese di gennaio di ciascun anno o a rate semestrali anticipate entro il 31 gennaio e 31 luglio. In questo caso l'importo del canone relativo a ciascuna rata è aumentato di un ventesimo.

L'abbonamento è dovuto per l'intero anno se il rinnovo non avviene entro il 31 gennaio.

Qualora il pagamento dell'abbonamento sia eseguito oltre i termini stabiliti al primo comma, ma prima dell'accertamento della violazione, in luogo della pena pecuniaria prevista dall'articolo 19 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, e successive modificazioni, è dovuta dall'abbonato una soprattassa pari a un sesto del canone annuo o a un sesto del canone relativo alla rata semestrale a seconda che sia effettuato in ritardo il pagamento della prima o della seconda semestralità.

La soprattassa è ridotta a metà qualora il pagamento dell'abbonamento sia eseguito entro 30 giorni dalla scadenza dei termini indicati al primo comma.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma aggiungere, dopo le parole: un ventesimo, *le altre*: tale aumento si applica alle variazioni dei canoni che saranno disposte successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

AZZARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Secondo la disposizione contenuta nel primo comma, si dovrebbe procedere ad un'ulteriore revisione in aumento del canone, cosa non opportuna in questo momento, perché tale aumento comporterebbe complicazioni anche di carattere procedurale a carico degli uffici della RAI e dell'amministrazione. Questo è il motivo per cui il Governo ha presentato l'emendamento all'articolo aggiuntivo proposto dal Comitato.

BERNARDINI, *Relatore*. Sono favorevole alla modifica proposta dal Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo nel suo complesso con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

Le riscossioni di cui al precedente articolo 1 debbono essere effettuate a mezzo di conti correnti postali a ciò esclusivamente destinati ed intestati alla società concessionaria.

Gli ufficiali giudiziari che ricevono, a norma dell'articolo 494 del codice di procedura civile, il pagamento di somme dovute per i titoli indicati nel primo e nel secondo comma dell'articolo 1 sono tenuti a versarle nei conti correnti postali anzidetti. Allo stesso modo provvedono i cancellieri per le somme ricavate dall'esecuzione forzata.

Nulla spetta all'ente concessionario sugli interessi accreditati dall'amministrazio-

ne postale sui conti correnti previsti nel primo comma del presente articolo; tali interessi sono interamente versati all'apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento, concordato in sede di Comitato ristretto:

Alla fine del secondo comma aggiungere dopo le parole: esecuzione forzata, *le altre*: nonché l'ente che provvede alla riscossione dei canoni di abbonamento all'autoradiotelevisione.

AZZARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Sono favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel suo complesso con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

Entro i primi venti giorni di ciascun mese la società concessionaria, sulla base degli importi accreditati durante il mese precedente sui conti correnti postali indicati nel precedente articolo 2, provvede, mediante postagiro:

a) a prelevare in proprio favore il 92 per cento dell'ammontare dei canoni di abbonamento, a titolo di acconto delle proprie spettanze, nonché l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto corrispondente a tale acconto;

b) a prelevare in proprio favore lo importo corrispondente alle spese di riscossione coattiva ed alle quote delle penalità non di pertinenza erariale, da corrispondere agli aventi diritto;

c) a versare alla Regione siciliana le tasse di concessione governativa e i relativi interessi di mora corrisposti dagli abbonati alla radio e alla televisione per apparecchi detenuti in Sicilia;

d) a versare alla tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione ai corrispondenti capitoli di entrata del bilancio dello Stato, la restante parte dei canoni di abbonamento, dell'imposta sul valore aggiunto e delle tasse di concessione governativa, nonché gli importi relativi agli interessi e alle quote delle penalità di pertinenza erariale.

L'amministrazione postale non può dar corso ai postagiro che non rechino il visto dell'Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari designato dal Ministro delle finanze, attestante la regolarità contabile e amministrativa della ripartizione degli importi indicati nel comma precedente.

Il Ministero delle finanze, non appena in possesso delle risultanze delle riscossioni effettive eseguite nell'anno precedente, provvede alla liquidazione delle somme definitivamente spettanti agli aventi diritto in base alle disposizioni vigenti, salvo quanto disposto dal successivo articolo 6.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento, concordato in sede di Comitato ristretto:

Dopo il secondo comma aggiungere i seguenti:

Tale visto deve essere apposto tempestivamente affinché la società concessionaria possa procedere, nel termine stabilito al primo comma del presente articolo, agli adempimenti previsti dallo stesso comma. Qualora, per causa giustificata, l'Ispettorato non possa completare entro detto termine i prescritti riscontri mensili, il visto può essere apposto con riserva; in tal caso l'acconto mensile a favore della società concessionaria non può eccedere il 90 per cento dell'ammontare dei canoni accreditati nel mese cui l'ac-

conto stesso si riferisce, salvo conguaglio nel mese successivo, sulla base delle risultanze definitive dei riscontri contabili e amministrativi.

Per l'espletamento di detti riscontri la società concessionaria deve mettere a disposizione del competente Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari i locali, le attrezzature e il personale d'ordine all'uopo occorrente.

Il Governo ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento del relatore:

Al primo comma sopprimere le parole da: qualora, *fino a*: contabili e amministrativi.

AZZARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. La RAI riscuote il canone con le seguenti modalità: prima presenta un modulo su cui l'ispettorato compartimentale delle tasse deve apporre il visto, dopodiché procede alla riscossione del canone. Questo deve avvenire entro venti giorni.

A me, per la verità, sembra che il visto apposto con riserva costituisca una grave anomalia giuridica. Questo è il motivo che mi ha consigliato di presentare questo subemendamento.

BERNARDINI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole al subemendamento proposto dal Governo.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore, con la modifica testè apportata.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel suo complesso con le modifiche testè apportate.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

A decorrere dal 1° gennaio 1978 tutte le comunicazioni riguardanti le variazioni di residenza o di abitazione dell'abbonato e la cessazione dell'uso dell'apparecchio, di cui agli articoli 9 e 10 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, vanno indirizzate alla società concessionaria del servizio delle radiodiffusioni.

Le spese di suggellamento e di riapertura dell'apparecchio previste dall'articolo 10 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880, sono elevate a lire cinquemila e devono essere versate alla stessa società concessionaria a mezzo del servizio dei conti correnti postali; l'attestazione del versamento deve essere unita alla richiesta di suggellamento o di riapertura dell'apparecchio. I relativi importi devono essere versati dalla società concessionaria alla tesoreria provinciale, con imputazione al capo VIII tasse – entrate eventuali –, in occasione dei versamenti da effettuarsi a norma del precedente articolo 3.

La società concessionaria, dopo averne preso nota sul ruolo di consistenza degli abbonati, provvede a dare comunicazione delle richieste di suggellamento o di riapertura degli apparecchi ad uno degli uffici indicati all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 279, per gli adempimenti di competenza.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento, concordato in sede di Comitato ristretto:

Al primo comma sostituire le parole: 1° gennaio 1978, *con le altre*: 1° gennaio 1979.

AZZARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 4 con la modifica testè apportata.

(*È approvato*).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 5.

La società concessionaria del servizio delle radiodiffusioni è tenuta a mettere a disposizione dell'amministrazione finanziaria tutti gli elementi necessari per la verifica della gestione dei servizi ad essa demandati e per il controllo dei conti correnti postali previsti dal precedente articolo 2.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

Sono a carico della società concessionaria tutte le spese comunque occorrenti per l'espletamento dei servizi ad essa affidati con la presente legge, ivi comprese quelle riguardanti l'approntamento dei libretti di cui al precedente articolo 1.

Le quote del 2 per cento e del 3,24 per cento spettanti all'amministrazione delle finanze ai sensi dell'articolo 14 del decreto ministeriale 30 dicembre 1934, emanato in forza del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1203, e dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 dicembre 1946, n. 557, sono ridotte, rispettivamente, allo 0,50 per cento e all'1,74 per cento: le relative differenze dell'1,50 per cento sono attribuite alla società concessionaria quale corrispettivo dei servizi ad essa affidati, comprensivo delle spese da essa sostenute.

Per la cooperazione tecnica prestata negli anni 1970-1977 agli uffici finanziari nella gestione degli abbonamenti per uso privato alla televisione, anche in fase di recupero coattivo delle somme dovute dagli abbonati, alla società concessionaria compete il rimborso forfettario dei relativi oneri, determinati in lire sette miliardi.

Il relatore ha presentato il seguente, emendamento, concordato in sede di Comitato ristretto:

Dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

Le differenze dell'1,50 per cento, di cui al precedente comma, non competono alla società concessionaria per gli importi dei canoni di abbonamento all'autoradiotelevisione.

AZZARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento aggiuntivo del relatore.

(*È approvato*).

Il relatore ha presentato il seguente altro emendamento, concordato in sede di Comitato ristretto.

Al terzo comma sostituire le parole: 1970-1977, *con le altre*: 1970-1978, *e le parole*: sette miliardi, *con le altre*: otto miliardi.

Questo emendamento verrà trasmesso alla V Commissione bilancio per il prescritto parere.

La votazione dell'articolo 6 è pertanto accantonata.

Poiché agli articoli 7 e 8 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 7.

Per le violazioni alle norme sulla tenuta dei registri di carico e scarico da parte dei commercianti e dei riparatori di

apparecchi radio o televisivi, di cui alla legge 12 novembre 1949, n. 996, si applicano le seguenti sanzioni:

per l'omessa tenuta e per l'omesso invio alla società concessionaria, nel termine stabilito, del registro istituito con la predetta legge, la pena pecuniaria da lire 200.000 a lire 1.200.000;

per l'omessa conservazione del registro per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data dell'ultima registrazione eseguita ovvero per la omessa o inesatta registrazione del carico, della vendita o della riparazione di ogni apparecchio, nonché delle generalità e del domicilio dell'acquirente o del proprietario dell'apparecchio dato in riparazione, la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 300.000;

per le irregolarità nel rilascio delle licenze di prova le pene pecuniarie stabilite dall'articolo 21 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, sono elevate a lire 30.000 per il minimo e a lire 180.000 per il massimo.

(*È approvato*).

ART. 8.

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con quelle contenute nella presente legge.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

Alla spesa di lire sette miliardi di cui all'ultimo comma del precedente articolo 6 si farà fronte per lire tre miliardi e cinquecento milioni con lo stanziamento del capitolo 3855 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze dell'anno finanziario 1977 e per lire tre miliardi e cinquecento milioni con lo stanziamento del corrispondente capitolo dell'anno finanziario 1978.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento, concordato in sede di Comitato ristretto.

Sostituire l'articolo con il seguente:

All'onere derivante dall'articolo 6 della presente legge, determinato in lire 8 miliardi per l'anno finanziario 1978, si provvede quanto a lire 4 miliardi a carico del capitolo 3855 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1978 e quanto a lire 4 miliardi mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Anche questo emendamento verrà trasmesso alla V Commissione bilancio per il prescritto parere.

La votazione dell'articolo 9 è pertanto accantonata.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 10.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le variazioni di bilancio derivanti dalla presente legge.

Questo articolo collegato al precedente verrà discusso quando sarà pervenuto il parere della V Commissione bilancio.

Il seguito della discussione è, pertanto, rinviato ad altra seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge PELLICANI ed altri: « Interpretazione autentica di alcune norme dell'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con mo-

dificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43 » (2202):

Presenti e votanti . . . 23
Maggioranza 12
Voti favorevoli . . 23
Voti contrari . . . 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Antoni, Bacchi, Bellocchio, Bernardini, Buzzoni, Castellucci, Cirasino, Citterio, Colucci, D'Alema, de Cosmo, Di Giulio, Goria, Gottardo, Marzano, Novellini, Pellicani, Rubbi Emilio, Sarti, Scarlato, Toni, Usellini e Zarro.

È in missione:

Martinelli.

La seduta termina alle 16,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO